

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 24911 Anno 2021**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: PAVICH GIUSEPPE**

**Data Udienza: 27/05/2021**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

**GIUSEPPE VINCENZO**

**GIUSEPPE FRANCESCO**

avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi,



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza resa il 4 luglio 2019, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale etneo il 15 aprile 2013 nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo in danno di [REDACTED] con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (condotta contestata come commessa il 1 luglio 2009, decesso in data 14 settembre 2009).

Gli imputati rispondono del predetto reato nella loro qualità di procuratori dell'azienda agricola [REDACTED] e, quanto meno in via di fatto, di datori di lavoro della vittima, alla quale avevano fornito, per la pulizia dalle erbacce dei muri interni e delle grondaie del deposito dell'azienda (a un'altezza da terra compresa tra i 3,50 e i 5 metri), una semplice scala a pioli in legno, anziché una scala doppia del tipo auto-stabile con piattaforma di lavoro e guardia corpo, ciò che ne aveva provocato la caduta. La Corte di merito ha respinto gli appelli dei due imputati, ribadendo la loro qualità di datori di lavoro, reputando inidonea la scala fornita dagli stessi al dipendente, escludendo che fosse addebitabile alla vittima alcuna negligenza (e, tanto meno, alcun comportamento abnorme e rilevante sul piano eziologico) e negando altresì che potesse attribuirsi alla condotta dei sanitari che ebbero in cura il [REDACTED] alcuna valenza interruttiva del nesso causale.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono i [REDACTED] con unico atto articolato in un singolo motivo. In esso i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in riferimento al fatto che molte delle molteplici doglianze rassegnate con l'atto d'appello, la Corte di merito si è limitata a indirizzare il proprio percorso argomentativo sulla posizione di garanzia degli imputati, sulla ritenuta inidoneità della scala, sull'insussistenza di un comportamento interruttivo del decorso causale sia da parte della vittima che da parte dei sanitari; ma nulla si dice a proposito di ulteriori aspetti toccati nell'atto d'appello, ed in specie delle ragioni per le quali la scala a pioli sarebbe stata nella specie inidonea (avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 111 D.Lgs. 81/2008), delle cause della caduta, dello specifico lavoro effettivamente svolto dal [REDACTED] subito prima di rovinare al suolo e del suo comportamento nello svolgimento dello stesso. Ciò, secondo la difesa, impedisce di ricostruire la serie causale e di operare il necessario giudizio controfattuale volto a verificare se, ove gli imputati avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe o meno prodotto. Ed ancora, i deducenti censurano la motivazione della sentenza impugnata laddove non vi si considera che la causa del decesso del [REDACTED] fu un'infezione nosocomiale, e che



pertanto doveva meglio indagarsi la serie causale che si é snodata in un ampio arco temporale dall'incidente al decesso. Infine i ricorrenti si dolgono della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e, in specie, al rigetto della richiesta di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati, per le ragioni seguenti.

La sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo sulle dinamiche dell'incidente, sullo svolgimento da parte del ██████████ delle mansioni a lui affidate e sulle cause della caduta del lavoratore: nulla, nella sentenza impugnata, é riferito a tale pur decisivo aspetto; ciò, tra l'altro, impedisce di comprendere per quali ragioni la scala a pioli fornita al ██████████ sarebbe stata inadeguata, atteso che sul punto vi é unicamente un generico cenno di riferimento all'opinione espressa in tal senso da due colleghi di lavoro della vittima, ma senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali si sarebbe trattato di scale *«inadeguate per garantire la sicurezza nell'effettuazione dei lavori che andava a svolgere la vittima»*: lavori di cui però alcuna descrizione viene operata. In termini generali, le caratteristiche e le modalità d'impiego in sicurezza delle scale sui luoghi di lavoro vengono descritte all'art. 113 del D.Lgs. 81/2008; e, poiché tale disposizione prevede anche, a determinate condizioni e con determinate modalità, anche l'impiego di scale a pioli in appoggio a muri o pareti, sarebbe stato chiaramente necessario che la Corte di merito argomentasse adeguatamente per quali ragioni, in relazione alle mansioni affidate al ██████████ e alla luce della dinamica dell'evento, la scala a lui affidata sarebbe stata inadeguata.

E' perciò corretto quanto osservato dai ricorrenti laddove essi rilevano che le carenze argomentative ravvisabili nella sentenza impugnata impediscono di ricostruire la serie causale concretizzatasi nel caso di specie e di verificare quale sarebbe stato il comportamento alternativo diligente e se esso, ove posto in essere, avrebbe avuto portata impeditiva dell'evento. E' del resto noto che, ai fini del giudizio di imputazione causale dell'evento, il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall'ordinamento (Sez. 4, Sentenza n. 21028 del 04/05/2011, Signorelli e altro, Rv. 250325).

2. Le ulteriori questioni poste con i ricorsi restano assorbite.



3. Per quanto precede, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, per nuovo giudizio.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2021.

-----